

# TI\_GERICHTE 80.2020.222 vom 14. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2020.222](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2020.222)

FR: TI\_GERICHTE 80.2020.222 du 14 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 80.2020.222 del 14 ottobre 2020

## Regeste

Deduzioni: alimenti per coniuge e figli maggiorenni, obbligo di pagare spese condominiali, accordo fra coniugi omologato dal giudice

## Erwägungen

### E. 1.1

Contestato, nella presente fattispecie, è l'ammontare del contributo alimentare versato nel 2018 alla ex moglie, dalla quale il contribuente è separato. In particolar modo, dovrebbero altresì essere considerati quali alimenti "straordinari" i fr. 42'064.- da lui corrisposti per far fronte alle spese condominiali dello stabile di proprietà della moglie in \_\_\_\_\_, rimasto abitazione familiare per lei e per i figli della coppia, già maggiorenni. Di diverso avviso l'autorità fiscale che, sulla base del Decreto di omologazione della separazione tra i coniugi \_\_\_\_\_ del 19.3.2018 \_\_\_\_\_, ritiene che le spese afferenti all'immobile della moglie, sono comprese negli alimenti versati dal padre ai figli, e che, in quanto tali, in applicazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. c LT non sono deducibili, ma sono prestazioni fondate sul diritto di famiglia. L'UT ha riconosciuto le deduzioni per figlio a carico come anche per figli agli studi.

### E. 1.2

Fintanto che la famiglia costituisce un'unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

### E. 1.3.1

L'art. 32 cpv. 1 lett. c LT, prevede che sono dedotti dai proventi "gli alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia". Di analogo tenore l'art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD.

### E. 1.3.2

Per alimenti versati all'ex coniuge s'intende, di norma, la rendita mensile versata in denaro: la stessa è imponibile per il coniuge che la riceve ed è deducibile per colui che la versa. Di norma gli alimenti sono stabiliti mediante una sentenza giudiziaria, che fissa l'ammontare

degli stessi ( Jaques , Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, n. 29 e 30 ad art. 33 LIFD; Hunziker/Mayer-Knobel , Kommentar DBG [a cura di Zweifel/Beusch], 3 a ed. Basilea 2017, n. 18 e segg. ad art. 33 LIFD). Tuttavia gli alimenti possono anche essere forniti sotto forma di pagamenti indiretti, come l'assunzione di premi di assicurazione malattia, imposte, interessi ipotecari o costi di locazione. Infine, sono possibili anche contributi di mantenimento sotto forma di prestazioni in natura (sentenza TF 2C\_502/2015 del 29.2.2016, consid. 4.2.; Hunziker/Mayer-Knobel , op. cit., n. 18b ad art. 33 LIFD).

#### **E. 1.4**

Secondo l'articolo 277 capoverso 2 CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di una formazione appropriata. La deduzione per i figli può dunque essere fatta valere anche per i figli maggiorenni in formazione (Circolare AFC n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD], n. 10.3, p. 20). In caso di genitori separati, che provvedono al mantenimento dei propri figli, diversamente dal caso dei figli minorenni, il genitore che versa gli alimenti per il figlio (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD) non può dedurli. Gli viene tuttavia in linea di principio accordata la deduzione per i figli. Se entrambi i genitori versano gli alimenti, il genitore che versa il contributo finanziario superiore, in regola generale quello con il reddito più elevato, può far valere la deduzione per i figli. L'altro genitore può far valere la deduzione per persona bisognosa a carico, sempre che le sue prestazioni uguagliano almeno l'importo della deduzione (sentenza del TF 2C\_905/2017 dell'11.3.2019 consid. 2.1.3; Circolare AFC n. 30, n. 11, p. 22).

#### **E. 2**

La dimora coniugale, di proprietà della signora \_\_\_\_\_, viene assegnata in via esclusiva alla stessa unitamente a tutti i suoi mobili, arredi e pertinenze;

#### **E. 2.1**

Appare chiaro che il contributo alimentare versato all'ex coniuge e quello versato ai figli viene stabilito sulla base di due norme giuridiche diverse, e meglio gli art. 125 e segg. CC e 276 e segg. CC (sentenza CDT n. 80.2019.131 del 30.04.2020 consid. 2.5, con riferimento a: Hunziker/Mayer-Knobel , op. cit., n. 20 e 21c ad art. 33 LIFD). Sebbene nella fattispecie sia stato applicato il diritto italiano, la distinzione si impone mutatis mutandis . Per stabilire se la somma di fr. 42'064.-, relativa alle spese condominiali, possa essere dedotta, si tratta pertanto di verificare con quali modalità siano stati definiti i contributi alimentari da versare alla coniuge e ai figli maggiorenni in base al decreto di omologazione della separazione del Tribunale di \_\_\_\_\_ del 1.2.2018 n. cronol. \_\_\_\_\_ del 19.3.2018

#### **E. 2.2**

La separazione tra i coniugi è stata subordinata alle seguenti condizioni, omologate dal Giudice italiano: "(...) I coniugi dichiarano di volersi separare consensualmente alle seguenti condizioni: 1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto;

#### **E. 2.3**

pag. 680; sentenze 2C\_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.1; 2C\_576/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 2.3.1; sentenza TF 2C\_746/2015 del 31.5.2016, consid. 4.1.).

#### **E. 2.4**

Se la reale volontà delle parti non può essere constatata, occorre ricercare il senso che le stesse potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento; DTF 137 III 145 consid. 3.2.1 pag. 148; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188). Anche un'interpretazione oggettiva non si basa unicamente sul testo del contratto, ma può risultare da altri elementi quali gli obiettivi perseguiti, gli interessi delle parti oppure le circostanze; non ci si scosterà tuttavia dal testo chiaro adottato dagli interessati quando non c'è un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà ( DTF 137 III 444 consid. 4.2.4 pag. 451 seg.; 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 135 III 295 consid. 5.2 pag. 301 seg.; sentenza 2C\_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2; sentenza TF 2C\_746/2015 del 31.5.2016 consid. 4.2.).

#### **E. 2.5**

Ciò che al momento della conclusione del contratto le parti sapevano, volevano o hanno compreso è una questione di fatto ( DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 611); l'accertamento dell'effettiva volontà delle parti (interpretazione soggettiva) si fonda sull'apprezzamento delle prove ( DTF 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 126 II 171 consid. 4c/bb pag. 182; sentenze 2C\_828/2013 del 24 marzo 2014 consid. 2.3 e 2C\_1055/2012 del 22 gennaio 2014 consid. 2.3). L'interpretazione di un contratto secondo il principio dell'affidamento è invece una questione di diritto ( DTF 136 III 186 consid. 3.2.1 pag. 188; 133 III 675 consid. 3.3 pag. 181; 132 III 626 consid. 3.1 pag. 632; 131 III 606 consid. 4.1 pag. 610). Anche procedendo ad un'interpretazione oggettiva occorre tuttavia fondarsi sulle constatazioni relative alle circostanze esterne così come alle conoscenze e alla volontà delle parti contenute nel giudizio impugnato ( DTF 135 III 410 consid. 3.2 pag. 413; 133 III 61 consid. 2.2.1 pag. 67; 132 III 24 consid. 4 pag. 28; sentenza TF 2C\_746/2015 del 31.5.2016 consid. 4.3.).

#### **E. 2.6.1**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404). In applicazione dell'art. 276 cpv. 1 del Codice civile svizzero, i genitori sono responsabili del mantenimento del figlio, per cui il contributo di mantenimento da versare è determinato ai sensi dell'art. 285 cpv. 1 del Codice civile svizzero in funzione dei bisogni del figlio e della posizione dei genitori e della loro capacità economica. La legge non prescrive alcun metodo particolare di calcolo degli alimenti: di conseguenza il Tribunale decide secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC) (sentenza TF 5A\_481/2016 del 2.9.2016, consid. 2.1.). Il Tribunale federale nella sentenza 5A\_481/2016 (consid. 2.2.2.), in merito ai costi di alloggio fatti valere dal figlio maggiorenne nel suo fabbisogno, ha ritenuto che, se è possibile vivere gratuitamente con un genitore, le spese di alloggio aggiuntive non devono, di per sé, essere incluse nel calcolo del fabbisogno del figlio (sentenza TF 5A\_481/2016 del 2.9.2016, consid. 2.2.2.).

#### **E. 2.6.2**

Ora, nel caso che qui ci occupa, il contributo alimentare per i figli, come quello per la ex moglie, è stato fissato in un accordo concluso tra i coniugi ed omologato dal Tribunale di \_\_\_\_\_: dal decreto prodotto agli atti non appare in alcuna maniera opinabile la suddivisione degli alimenti tra la moglie ed i figli. Le due prestazioni del debitore vengono

infatti trattate in due punti separati. Se da una parte a \_\_\_\_\_ viene accordata la somma di € 2'500.- mensili, per i figli maggiorenni \_\_\_\_\_, il contribuente si è impegnato a corrispondere tutte le spese di cui al punto 5, tra le quali si annoverano altresì le spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato, fino ad un massimo di € 20'000.- l'anno per figlio. Non è pertanto stato determinato un contributo alimentare fisso mensile. In altri termini, le spese ora richieste in deduzione quali contributi alimentari per la moglie, sono già comprese nel corrispettivo che il padre si è impegnato a versare per i figli a titolo di contributo per il loro sostentamento, e vanno intese come assunzione integrale dei costi di alloggio a favore di quest'ultimi e dei quali, in ultima analisi beneficia anche la ex moglie unicamente poiché viveva, nel periodo fiscale sub judice, unitamente a quest'ultimi.

### **E. 2.7**

Nel caso di specie, non ci si può pertanto dipartire dal chiaro accordo stipulato fra le parti per il mantenimento della ex moglie e dei figli, ed omologato da un giudice italiano. Motivo per il quale i versamenti, corrisposti per far fronte alle spese condominiali dello stabile di proprietà della moglie in \_\_\_\_\_, si configurano come spese relative al mantenimento dei figli, che il padre ha accettato di assumersi a tale titolo. Siccome i figli erano maggiorenni, tali spese non possono pertanto essere dedotte dalla partita fiscale del padre, al quale l'autorità fiscale ha comunque accordato la deduzione per figli a carico e agli studi. Tali spese non possono essere considerate quali alimenti a favore della ex moglie. 3. Il ricorso è respinto. Le spese processuali e la tassa di giustizia sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 1'000.- b. nelle spese di cancelleria di \_\_\_\_\_ complessivi fr. 300.- per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 1'300.- sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente. Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

### **E. 3**

ai soli fini anagrafici, i figli vengono allocati prevalentemente presso la dimora materna;

### **E. 3.1**

pag. 632; 129 III 675 consid.

### **E. 4**

è determinato nella somma di Euro 2.500.- il contributo mensile che il marito verserà direttamente alla signora \_\_\_\_\_, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza, per consentirle di conservare lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; detto contributo sarà corrisposto alla Signora \_\_\_\_\_ con le modalità dalla stessa indicate di volta in volta e sarà rivalutabile anno per anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;

### **E. 5**

sono poste a carico esclusivo del Signor \_\_\_\_\_ le spese sostenute nell'interesse dei figli, necessarie e voluttuarie fra cui quelle mediche, dentistiche, universitarie, nonché le utenze telefoniche, di luce e gas, le spese relative alle persone di servizio, spese condominiali, consortili, assicurative e del mutuo cointestato. Il tutto quanto sopra nel

limite massimo annuo per figlio di Euro ventimila. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate”.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.